

## **TI\_GERICHTE 90.1995.145 vom 17. Januar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-01-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.1995.145](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1995.145)

FR: TI\_GERICHTE 90.1995.145 du 17 janvier 2003

IT: TI\_GERICHTE 90.1995.145 del 17 gennaio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

Altri edifici rilevati: Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali. 2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggia su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3). Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato. 3. 3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili l'assemblea comunale di \_\_\_\_\_ ha classificato le costruzioni n. 13 e 14, al mapp. 896 in località \_\_\_\_\_, nella categoria "meritevole 1d", ossia tra quegli edifici rustici ancora utilizzati (o utilizzabili) a scopo agricolo, sia nelle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) che negli altri terreni inclusi nella zona agricola del piano regolatore, che devono mantenere tale destinazione. Approvando la variante il Consiglio di

Stato ha confermato tale valutazione. Esso ha condiviso l'intenzione delle autorità comunali di tutelare l'attività contadina, ancora presente nel comune, riservandole - tra l'altro - gli stabili in rassegna. Procedendo alla ponderazione degli interessi prescritti all'art. 24 cpv. 3 lett. e OPT in vigore a quel momento, corrispondente al vigente art. 39 cpv. 3 lett. f OPT, e richiamandosi altresì alla lettera b della stessa disposizione, corrispondente all'identica lettera del vigente art. 39 cpv. 3 OPT, il Governo ha in particolare considerato che nella località ove erano posti gli edifici in oggetto l'attività agricola dovesse essere ritenuta prioritaria e che questi potessero garantire uno sfruttamento duraturo del suolo (cfr. risoluzione impugnata, pag. 21 seg.). 3.2. L'insorgente contesta la valutazione effettuata dall'autorità cantonale e comunale. Afferma che gli edifici al mapp. \_\_\_\_\_ non vengono più usati per scopo agricolo e che, quindi, possono essere trasformati. Aggiunge che la trasformazione è anche l'unica possibilità per conservarli. Sostiene, inoltre, che vi è stata una disparità di trattamento, poiché altri edifici situati nella medesima zona sono stati assegnati alla categoria "meritevole 1a". 3.3. La valutazione effettuata dall'assemblea comunale di \_\_\_\_\_, tutelata dal Consiglio di Stato, merita di essere condivisa. Essa è infatti conforme alle direttive cantonali. Intanto, nel menzionato comune, l'attività contadina è ancora presente: il suo svolgimento presuppone la messa a disposizione di appositi fabbricati (stalle, fienili, ecc.). Come è inoltre stato ammesso dalla stessa ricorrente, gli edifici in oggetto erano stati destinati, in passato, all'utilizzo agricolo. Essi sono, inoltre, posti all'interno di una vasta area agricola. La loro assegnazione alla categoria "meritevole 1d", al pari di altri stabili inventariati nella stessa località, appare pertanto legittima. Gli argomenti addotti dalla ricorrente non permettono di mutare una tale conclusione. Non è, peraltro, possibile dedurre - e tantomeno sarebbe conforme al diritto federale applicabile in concreto - che tutti gli edifici rustici in buono stato di conservazione possano essere trasformati (in residenza): una scelta, in concreto ispirata da motivi pertinenti e oggettivi e - pertanto - legittima, appare imprescindibile. Già per questo motivo non può, da ultimo, essere ascoltata la censura circa un'asserita disparità di trattamento fra gli edifici della ricorrente e quelli di altri proprietari. 3.4. Il ricorso deve essere, dunque, respinto. 4. La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAMM). Per questi motivi, visti gli articoli di legge sopra citati, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.